

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**STEFANIA TRINCANATO**

*Della II sezione civile ha pronunciato la  
seguinte*

**SENTENZA**

*nella causa civile iscritta al N. 2938/2013 Ruolo Generale*

*promossa da*

*[REDACTED] ELISABETTA e [REDACTED] RAFFAELLA,  
elettivamente domiciliate in Bologna, via Laopardi n. 6, presso  
e nello Studio degli avv.ti Federica Mellini e Alessandro  
Soffritti, che le rappresentano e difendono in giudizio, come  
da mandato a margine dell'atto di citazione.*

**- ATTRICI -**

**CONTRO**

*MARIA [REDACTED], residente in Bologna, via Ferrara n.*

*90*

**- CONVENUTA CONTUMACE-**

*GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
Bologna, P.zza [REDACTED] presso lo studio dell'avv. Paolo  
[REDACTED] che la rappresenta e difende in giudizio, come da  
mandato redatto in calce alla comparsa di costituzione*

SENT. 15

CR. 1679

R.G. 2938/2013

REP. 15

SPED. 16/10/2013

DEP. 17/02/14

PUBBL. - 5/1

OGGETTO: risarc

OGGETTO : *Risarcimento danni da circolazione stradale*

### CONCLUSIONI

- *Come da verbale del 16.10.2014, il cui contenuto si intende qui trascritto, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa.*

### FATTO e DIRITTO

*Si premette che nella redazione della presente sentenza viene omessa la parte relativa all'esposizione dello svolgimento del processo, in quanto non più prevista dall'art. 132 , n. 4, c.p.c., a seguito della modifica apportata all'art. 45 , comma 17, Legge 18 giugno 2009, n. 69.*

*A) In fatto, le sig.re Elisabetta [REDACTED] Raffaella [REDACTED] convenivano in giudizio la Groupama Ass.ni S.p.A. (di seguito Groupama) e la sig.ra [REDACTED], per sentirle condannare al risarcimento dei danni fisici , subiti nel sinistro avvenuto in data 15/03/2012, alle ore 12:05 circa , a Bologna , all'immissione della rotatoria Decorati al Valor Militare.*

*Sostenevano le attrici che, nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre circolavano sull'auto Mitsubishi Colt targata CR415KK, di proprietà della sig.ra [REDACTED] venivano tamponate dalla vettura Fiat Punto, targata*



CF865KE, di proprietà e condotta dalla sig.ra Maria [REDACTED], la quale non rispettava la dovuta distanza di sicurezza.

A seguito del sinistro, la sig.ra [REDACTED], in qualità di conducente, e la sig.ra [REDACTED], in qualità di trasportata, riportavano lesioni fisiche, come da documentazione prodotta.

La Groupama, dietro formale richiesta di risarcimento del danno, provvedeva a riconoscere alla sig.ra [REDACTED] la somma di €. 3.300,00, ed alla sig.ra [REDACTED] la somma di €. 1.320,00, per i danni fisici, che erano trattenute a titolo di acconto sul maggior danno richiesto.

La convenuta, costituitasi, pur non contestando l'an debeat, riteneva soddisfattive le somme già versate, non potendo considerarsi legittime e fondate le ulteriori richieste avanzate.

Espletata la CTU medica, poi, la convenuta rilevava che non potevano essere riconosciute e liquidate le lesioni non strumentalmente accertate, secondo le condizioni poste dal comma 3-ter dell'art. 32, L. 27/2012.


- B) In diritto, le parti non contestano l'an della vertenza, e lo scrivente giudicante è, pertanto, esentato da ogni disamina in merito.
- Circoscrivendo, quindi, l'esame della causa alla quantificazione del danno, si evidenzia che la sig.ra [REDACTED] lamenta un "politrauma interessante il rachide cervicale e la spalla destra" con postumi permanenti pari al 7-8% e inabilità temporanea, mentre la sig.ra Turrini un "trauma interessante il rachide lombare da cui attualmente deriva una sciatalgia bilaterale e una limitazione funzionale articolare

*temporanea.*

- *La CTU espletata, i cui esiti si ritiene di condividere , ha valutato compatibili le lesioni con la dinamica descritta da parte attrice, nei termini che seguono:*
- *1) Sulle lesioni della sig.ra ██████████ Elisabetta.*
- *Il CTU ha riconosciuto che , a seguito del sinistro de quo, la sig.ra ██████████ ha riportato "un trauma distorsivo del rachide cervicale (lesione strumentalmente non accertata) e trauma contusivo alla spalla destra (lesione strumentalmente non accertata)" (CTU pag. 5).*
- *Sul punto scrive: "la mobilità del rachide cervicale appare tuttora limitata tra 1/4 e 1/5 , sui vari piani, con riferita dolenzia ai limiti concessi (...) alla spalla destra dolore alla digitopressione sulla parte anteriore della testa omerale con limitazione antalgica della mobilità articolare ai gradi estremi di elevazione e di retro posizione".*
- *Sulla censura di non risarcibilità delle lesioni non strumentalmente accertate, si richiama una recente decisione del Tribunale di Bologna, III sec. Civ., dott.ssa Francesca Neri, n. 192/2015, secondo cui la norma di cui all'art. 32 ter e 32 quater L. 27/2012, se interpretata nel senso suddetto, risulterebbe contraria all'art. 32 della Cost. , "in quanto stabilirebbe in sostanza la non antigiuridicità , e dunque la non risarcibilità , delle lesioni al diritto alla salute che non fossero anche strumentalmente accertabili".*

- Interessante è , poi, l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, portata avanti dal Tribunale di Bologna, che si fonda sulla ratio della novella di rilancio dell'economia e di contrasto alle "truffe" assicurative, e che, in sintesi , si riporta: "le norme in questione vanno interpretate nel senso che il comma 3-ter disciplina il danno che abbia prodotto postumi permanenti , mentre il comma 3-quater è applicabile a qualsiasi pregiudizio alla persona , anche temporaneo , e , tuttavia, l'uno e l'altro subordinano la risarcibilità del danno a presupposti identici (...). Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata , la novella prende esclusivamente posizione sulla modalità di accertamento della lesione del bene salute. Il medico legale dovrà accertare l'esistenza della lesione con le modalità prescritte nei tre aggettivi (comma 3ter) o con i due avverbi (comma 3quater). (...). Allora il problema non è la valutazione di costituzionalità di una "franchigia" legislativa del risarcimento del danno da lesione di valore costituzionale , ma (più semplicemente ) di una modalità di accertamento della lesione" inserendosi nel tessuto processuale e legittimando la dimostrazione della medesima con le prove ordinarie (art. 2730 e ss. c.c.; 115 c.p.c., 115 c.p.c. ) tra cui le prove documentali/sanitarie, le prove testimoniali, e le presunzioni nei rigorosi termini di cui all'art. 2729 c.c..

- La prova presuntiva, in particolare, non sarebbe stata esclusa dal Legislatore, "dovendosi la lesione della salute provare visivamente o strumentalmente , non essendo più ammissibile desumere tale prova



soltanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima “, e , quindi, avrebbe sancito che “la presunzione è grave e precisa allorchè sia stata , con le descritte modalità, “visivamente o strumentalmente” accertata la lesione del diritto alla salute”.

- “Si può concludere quindi che, ove l’analisi medico-legale di cui sopra riscontri positivamente la lesione denunciata,” essendo “evidente “ all’analisi medico-legale quando “l’accertamento della lesione del bene salute dei pregiudizi consequenziali non è presunto sulla base di mera sintomatologia soggettiva , ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti, non lasciando spazio a facili narrazioni e/o simulazioni da parte della (falsa) vittima”.
- *Il CTU ha riscontrato “con evidenza” una limitazione alla mobilità del rachide cervicale e della spalla destra, direttamente riconducibile alle lesioni , di cui al sinistro per cui è causa, con un riconoscimento delle medesime sulla base dell’evidenza clinica e non solo della sintomatologia meramente soggettiva della danneggiata.*
- *La lesione anche alla spalla, oltre che al rachide cervicale, inoltre, induce a ritenere che l’urto sia stato causalmente rilevante.*
- *Non risulta, poi, agli atti alcuna contestazione di parte convenuta sulla sussistenza del trauma al rachide cervicale, ai fini di cui all’art. 115 c.p.c., la quale si limita a contestarne la risarcibilità sulla base di motivazioni che non si condividono.*
- *Sulla base dei principi generali, che sottendono il risarcimento dei danni secondo il dettato contenuto nell’art. 2054, comma 1, c.c., alla*

*sig.ra Bordini deve, quindi, essere riconosciuto l'integrale risarcimento del danno fisico, come riscontrato a seguito dell'istruttoria.*

- *Secondo le indicazioni della CTU, evidenziando che il sinistro in oggetto è disciplinato dal D. Lgs.vo n. 209/05, per la liquidazione delle lesioni micropermanenti bisogna fare riferimento alle relative tabelle (art. 139), aggiornate al momento del sinistro (2012), che portano a quantificare il danno, secondo i parametri sopra descritti, come segue, tenendo presente l'età del danneggiato al momento dello stesso (51 anni).*

<i>IP (2,5%)</i>	<i>€. 1.930,51</i>
<i>ITP 75% (15gg)</i>	<i>514,12</i>
<i>ITP 50% (15 gg)</i>	<i>342,75</i>
<i>ITP 25% (15 gg)</i>	<i>171,37</i>
<i>Totale danno fisico:</i>	<i>€. 2.958,75</i>

*L'ammontare indicato dovrà essere debitamente personalizzato, ex art. 139, comma 3, Codice Assicurazioni, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 235/2014, che ha indicato il suddetto aumento come il massimo possibile che il Giudice possa applicare ai valori tabellari, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato, e in sintonia con le modalità di liquidazione e con le tabelle del Tribunale di Bologna, nella misura del 25%.*

*Totale danno fisico e morale: €. 3.698,44*

*Vanno risarcite a titolo di danno patrimoniale emergente anche le spese mediche, ritenute congrue dal CTU nella somma di €. 407,16, che va*

rivalutata secondo l'indice ISTAT da epoca intermedia rispetto ai singoli esborsi (maggio 2013) per un totale di € 407,57.

La spesa, concernente le spese di assistenza stragiudiziale da parte dell'Infortunistica non sono da riconoscere, non essendo dimostrato alcun pagamento, in quanto il documento allegato, a tal fine, è solo una nota pro-forma.


Il credito complessivo, conteggiato all'attualità, è, quindi, pari ad € 4.168,47

La Compagnia convenuta ha provveduto a versare all'attrice nel marzo 2013 la somma di € 3.300,00, trattenuta a titolo di acconto.

Al fine di effettuare una valutazione omogenea, è necessario devalutare l'importo liquidato a titolo di danno, a partire dalla data odierna, e la somma versata a titolo di acconto partire dal marzo 2013, alla data del sinistro (15.03.2012), rispettivamente in € 4.098,79 ed € 3.248,03, e poi determinare la differenza, pari ad € 850,76.

Su questa somma deve calcolarsi il danno da ritardo, nella misura degli interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno, dalla data del sinistro a quella della presente sentenza (Cass. 3747/05); dalla sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitosi in debito di valuta.

2) Sulle lesioni della trasportata, sig.ra 

Il CTU ha riconosciuto la compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale ed ha accertato che, a seguito dello stesso, la sig.ra  ha riportato "trauma distorsivo del rachide lombare" (CTU pag. 5).



*Sulla lesione , scrive: "rachide lombare mobile per pochi gradi per spiccato antalgismo e vivo dolore alla digitopressione L1-L2 e L2-L3. Deambulazione cautelata, ma autonoma, consentita con un bastone".*

*La lesione non è stata accertata strumentalmente . ma solo clinicamente, con "evidenza" della medesima , suffragata dalla limitata deambulazione della danneggiata.*

*Si richiamano, quindi, le motivazioni sopra esposte, in ordine alla censura di non risarcibilità del danno non strumentalmente accertato, con conseguente rigetto della medesima.*

- *Non risulta, poi, agli atti alcuna contestazione di parte convenuta sulla sussistenza del trauma al rachide lombare, ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., la quale si limita a contestarne la risarcibilità sulla base di motivazioni che non si condividono.*
- *Sulla base dei principi generali, che sottendono il risarcimento dei danni secondo il dettato contenuto nell'art. 2054, comma 1, c.c., alla sig.ra Turrini deve, quindi, essere riconosciuto l'integrale risarcimento del danno fisico, come riscontrato a seguito dell'istruttoria.*
- *Secondo le indicazioni della CTU , evidenziando che il sinistro in oggetto è disciplinato dal D. Lgs.vo n. 209/05, per la liquidazione delle lesioni micropermanenti bisogna fare riferimento alle relative tabelle (art. 139), aggiornate al momento del sinistro (2012), che portano a quantificare il danno, secondo i parametri sopra descritti, come segue, tenendo presente l'età del danneggiato al momento dello stesso (78 anni).*

IP (2%)	€. 1.137,40
ITP 75% (15gg)	514,12
ITP 50% (15 gg)	342,75
ITP 25% (15 gg)	171,37
Totale danno fisico:	€. 2.165,64

*L'ammontare indicato dovrà essere debitamente personalizzato, ex art. 139, comma 3, Codice Assicurazioni, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 235/2014, che ha indicato il suddetto aumento come il massimo possibile che il Giudice possa applicare ai valori tabellari, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato, e in sintonia con le modalità di liquidazione e con le tabelle del Tribunale di Bologna, nella misura del 25%.*

*Totale danno fisico e morale: €. 2.707,05*

*Vanno risarcite a titolo di danno patrimoniale emergente anche le spese mediche, ritenute congrue dal CTU nella somma di €. 239,31, che va rivalutata secondo l'indice ISTAT da epoca intermedia rispetto ai singoli esborsi (maggio 2013) per un totale di €. 239,55.*

*La spesa, concernente le spese di assistenza stragiudiziale da parte dell'Infortunistica non sono da riconoscere, non essendo dimostrato alcun pagamento, in quanto il documento allegato, a tal fine, è solo una nota pro-forma.*

*Il credito complessivo, conteggiato all'attualità, è, quindi, pari ad €. 2.992,38*

*La Compagnia convenuta ha provveduto a versare all'attrice nel marzo 2013 la somma di €. 1.320,00, trattenuta a titolo di acconto.*

*Al fine di effettuare una valutazione omogenea, è necessario devalutare l'importo liquidato a titolo di danno , a partire dalla data odierna, e la somma versata a titolo di acconto , a partire dal marzo 2013 , alla data del sinistro (15.03.2012), rispettivamente in €. 2.942,36 ed €. 1.299,21, e poi determinare la differenza , pari ad €. 1.643,15.*

*Su questa somma deve calcolarsi il danno da ritardo, nella misura degli interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno , dalla data del sinistro a quella della presente sentenza (Cass. 3747/05); dalla sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitosi in debito di valuta.*

- Le spese di giudizio e di CTU e CTP vengono parzialmente compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza nel quantum , di quanto riconosciuto e liquidato.*

*- P.Q.M.*

*Il Giudice di Pace, visto l'art. 2054 c.c., I e II co., e 2055 c.c., definitivamente pronunciando tra le parti,*



- accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta , ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni private , per i danni subiti dalle attrici nel sinistro per cui è causa;*
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, a versare a titolo risarcitorio alla sig.ra ██████████ Elisabetta la somma di €. 850,76, ed alla sig.ra ██████████ Raffaella la somma di €. 1.643,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi , come nella parte motiva;*

- pone a carico dei convenuti il 70% delle spese legali delle attrici, da calcolarsi sulla somma complessiva di €. 1.684,24 , di cui €. 238,24 per spese , oltre il 15% spese generali, IVA e CPA, come per legge, nonchè il 70% delle spese di CTU e CTP medico-legale; compensa tra le parti il 30% delle restanti spese;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 16 febbraio 2015

Il Giudice di Pace

(Avv. Stefania Trincanato)



Depositato in Cancelleria  
il ..... - 5 MAR. 2015  
Il .....  
Dott. Pietro ...